

Documento di consultazione sulle modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



Qual è l'oggetto della consultazione?

Questa consultazione ha a oggetto le proposte di modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (Disposizioni), volte a introdurre l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è finalizzata a raccogliere commenti e osservazioni sulla proposta sopra indicata.



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge a tutti i destinatari delle Disposizioni.



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi, tramite PEC oppure in forma cartacea, entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- *sna@pec.bancaditalia.it* qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- *Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio, Via Piacenza, 6, 00184, Roma*, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo email: SNA.CoopInterRegolProcVigAnt@bancaditalia.it.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato.

Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del Provvedimento del 9 luglio 2019, le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle Disposizioni sarà pubblicato, come di consueto, sul sito web della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un “resoconto della consultazione” e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*).

Le modifiche alle Disposizioni entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le decisioni di nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio deliberate in data antecedente all'entrata in vigore delle suddette modifiche dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore.

Relazione illustrativa

Con Provvedimento del 1° agosto 2023, sono state apportate modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019 al fine – tra l'altro – di introdurre l'obbligo di nominare un componente dell'organo di amministrazione responsabile per l'antiriciclaggio ('esponente AML').

Il Provvedimento prevedeva che l'obbligo di nomina non si applicasse immediatamente ma a partire del primo rinnovo degli organi societari successivo alla pubblicazione delle modifiche alle Disposizioni e in ogni caso entro il 30 giugno 2026.

In vista della scadenza del termine ultimo per la nomina dell'esponente AML, si intende acquisire un quadro completo sull'adempimento dell'obbligo di nomina da parte degli intermediari.

Con il presente documento si sottopongono quindi alla consultazione pubblica le modifiche alle Disposizioni volte a introdurre a carico degli intermediari uno specifico obbligo di segnalazione avente a oggetto la nomina dell'esponente.

In particolare, le Disposizioni vengono modificate per introdurre, nella sezione dedicata all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, l'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio nonché i successivi aggiornamenti (sospensione, cessazione) relativi alla medesima carica.

Analogamente a quanto previsto per la comunicazione della nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, le modifiche specificano che l'obbligo va assolto attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.) disciplinata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile. Trattandosi di modifiche che non comportano costi aggiuntivi sui destinatari, in quanto gli esponenti sono già oggetto di segnalazione nella procedura Or.So., non viene condotta l'analisi di impatto della regolamentazione (art. 8 comma 3 del Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, del 9 luglio 2019).

Le modifiche alle Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tutte le delibere di nomina successive a quella data dovranno quindi essere comunicate alla Banca d'Italia entro 20 giorni.

Affinché possano essere acquisite anche le informazioni relative alle nomine intervenute prima di questo termine, tutte le decisioni di nomina deliberate prima dell'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'entrata in vigore delle medesime modifiche.

Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 (così come successivamente modificate)

Nella Parte Seconda, Sezione III-bis, è aggiunto il seguente paragrafo:

“I destinatari comunicano alla Banca d'Italia la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro 20 giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa ().”*

** Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l'invio della prima segnalazione va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività. In caso di errori segnalatici individuati dalla Banca d'Italia o dall'intermediario, questo dovrà segnalare la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile. I destinatari assolvono agli obblighi di*

comunicazione attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.) disciplinata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.